



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

E

SCUOLA ROMANA DEI FUMETTI

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, di seguito denominato USR Lazio, con sede legale in Roma via Luigi Pianciani 32, 00185 Roma, Codice Fiscale n. 97248840585 rappresentato dal Direttore generale dott. Gildo De Angelis, di seguito indicato come USR Lazio;

L'Associazione culturale Scuola Romana dei Fumetti, di seguito denominata SRF, con sede legale in Roma piazza Grazioli, 5, 00186 Roma, Codice Fiscale 97116110502 rappresentata dal Presidente sig. Massimo Vincenti

insieme indicati come "le Parti"

- VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione";
- VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- VISTA la Legge 18 dicembre 1997 n. 440 contenente disposizioni in materia di arricchimento dell'offerta formativa;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, con cui è stato emanato il regolamento recante lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", e successive modificazioni;

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con cui è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345, per l'Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro", e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA la Legge delega 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 ed in particolare l'art. 3 e l'art. 7;
- VISTO il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante la "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- VISTO il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- VISTA la Legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", ed in particolare l'articolo 2;
- VISTO il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 sulla "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 2007, n.1";
- VISTI i Regolamenti di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87-88-89, concernenti rispettivamente il riordino degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici e dei Licei;
- VISTE le Direttive ministeriali n. 57 del 15 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Tecnici; n. 65 del 28 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Professionali; n. 4 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici; e n. 5 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali;
- VISTO il Decreto interministeriale n. 211 del 7 Ottobre 2010, recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";



- VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo Unico dell'apprendistato", a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92, sulle "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in prospettiva di crescita", ed in particolare l'articolo 4, commi 51-68;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;
- VISTO Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze";
- VISTA La Legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTA la Guida operativa per la Scuola sulle attività di alternanza scuola-lavoro dell'8 ottobre 2015, predisposta dal M.I.U.R. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
- VISTI gli atti e le risoluzioni dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;
- VISTO lo Statuto dell'Associazione Scuola Romana dei Fumetti;
- CONDIDERATO il compito istituzionale di cooperazione dell'Associazione Scuola Romana dei Fumetti con il mondo della scuola e l'Università in materia di ASL;
- CONSIDERATA la vocazione della Associazione Scuola Romana dei Fumetti in materia di orientamento al lavoro ed alle professioni anche attraverso collaborazioni per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro;
- CONSIDERATO che l'Associazione Scuola Romana dei Fumetti può associarsi con organismi strumentali a cui può essere attribuito il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività;
- CONSIDERATO che la *Scuola Romana dei Fumetti SRL* è la società operativa dell'Associazione Scuola Romana dei Fumetti per la formazione artistica e culturale;
- VISTO lo Statuto dell'Associazione Scuola Romana dei fumetti nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro;



ASSUNTE LE SOPRAELENATE PREMESSE COME PARTE INTEGRANTE DELLA
PRESENTE INTESA,
LE PARTI SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1
(Finalità)

Le Parti, nell'ambito delle proprie competenze, si impegnano a collaborare tra loro per l'efficace integrazione delle azioni in capo a ciascun firmatario, al fine di sviluppare una collaborazione orientata a favorire un raccordo stabile tra il sistema scolastico e il sistema di formazione del mondo dei fumetti, espressione del sistema locale in ambito artistico culturale.

Art. 2
(Oggetto)

Le parti intendono realizzare iniziative congiunte per favorire il raccordo tra il mondo della scuola e il mondo delle arti figurative e digitali con particolare riferimento al fumetto e al cartone animato.

- A. Attività finalizzate all'Alternanza Scuola-Lavoro;
- B. Attività di stage e tirocini;
- C. Formazione del Personale della Scuola.

In particolare
con specifico riferimento alle Attività finalizzate all'Alternanza Scuola-Lavoro

le Parti intendono:

- Incrementare sensibilmente le possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro, favorendo lo sviluppo di competenze trasversali all'interno dei percorsi formativi;
- Progettare e sostenere percorsi formativi integrati di ASL;
- Favorire la collaborazione con tutti gli ordini di scuola, in particolare con la scuola secondaria, anche in funzione di un efficace orientamento degli studenti in uscita dalle scuole secondarie.

Con specifico riferimento alle **Attività di stage e tirocini**

le Parti intendono:

- Supportare le Istituzioni Scolastiche nell'attuazione dell'alternanza scuola-lavoro (ASL) e favorire la diffusione di buone pratiche circa i percorsi di riferimento.
- Progettare e sostenere stage e tirocini di formazione ed orientamento



Con specifico riferimento alle **Attività di Formazione del Personale della Scuola**.
le Parti intendono:

- favorire la formazione e la diffusione della conoscenza tra il personale della Scuola degli adempimenti normativi previsti dalla normativa vigente in materia di ASL

Art. 3
(Impegni)

Con il presente Accordo le parti intendono promuovere, nel pieno rispetto della reciproca autonomia, iniziative tese alla realizzazione di orientamento e ASL a favore degli studenti delle istituzioni scolastiche della Provincia di Roma.

In particolare

La SRF si impegna a promuovere la divulgazione delle tecniche utilizzate e relativa applicazione a tutti gli ambiti lavorativi inerenti il mondo del fumetto, del disegno, del cartone animato, attraverso incontri teorico/pratici sia presso la propria sede operativa sita in Roma via Flaminia 29, sia presso scuole statali di istruzione secondaria della Provincia di Roma. Gli incontri, saranno tenuti dai docenti della SRF, tutti affermati professionisti e operatori del settore, collaboratori delle principali case editrici italiane e straniere o della RAI, nel caso dei cartoni animati, a titolo gratuito.

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio si impegna a diffondere nelle scuole la presente intesa per favorire la programmazione, da parte delle stesse, nell'ambito della flessibilità organizzativa e gestionale derivante dall'autonomia scolastica.

Art. 4
(Durata)

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sottoscrizione ed ha una durata di 2 anni. Le Parti potranno recedere dal e/o risolvere il Protocollo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte, con avviso di ricevimento, con anticipo di almeno tre mesi prima.

Resta inteso l'obbligo di portare a termine le attività già avviate e concordate nell'ambito del presente Protocollo.



Art. 5

(Risorse per l'Intesa)

Per il conseguimento delle finalità e il raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo d'Intesa le Parti renderanno disponibili le proprie risorse strutturali e di personale necessarie alla realizzazione dei progetti esecutivi.

Art. 6

(Commissione paritetica)

Per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi previsti, è istituito un apposito gruppo di lavoro tecnico - scientifico composto da un numero massimo di membri pari a 2 (due) per ciascuna parte, designati dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e dalla SRF. Il Gruppo di lavoro sarà presieduto da un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.

Art. 6

(Oneri finanziari)

Il presente Protocollo d'Intesa non prevede oneri finanziari a carico delle Parti.

Roma, 12 aprile 2017

ASSOCIAZIONE CULTURALE
SCUOLA ROMANA DEI FUMETTI

IL PRESIDENTE
sig. Massimo Vincenti

UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER IL LAZIO

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Gildo De Angelis